

# 15

10 Aprile 2020

SistemaFrizzera24

Il Sole 24 ORE

[www.sfdigital.ilsole24ore.com](http://www.sfdigital.ilsole24ore.com)

Periodico settimanale / Anno XXIV / n. 15  
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma

# SF

# La Settimana Fiscale

**Decreto «Cura Italia» - Chiarimenti delle Entrate per l'adesione a distanza**

---

**Decreto «Cura Italia» - Effetti su accordi preventivi e patent box**

---

**Decreto «Cura Italia» - Nuovo termine per il rendiconto degli enti locali**

---

**Decreto «Cura Italia» - Esterometro, proroga della comunicazione**

---

**Corrispettivi elettronici, memorizzazione e invio**

GRUPPO24ORE

Articoli 67 e 83, Dl 17 marzo 2020, n. 18  
Cm 23 marzo 2020, n. 6/E

Laura Ambrosi  
e Diego Annarilli

# Adesione a distanza, istruzioni nel segno della semplificazione

## Primi chiarimenti sulle modalità applicative

### Premessa

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, sono state introdotte anche alcune misure per sospendere e, più in generale, regolare i termini di versamenti, adempimenti e processi. Tuttavia, tali disposizioni si presentano per certi versi contraddittorie tra loro e pertanto è stato utile (e forse necessario) l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per fornire proprie indicazioni sul punto.

Innanzitutto, il Dl 18/2020, c.d. "Cura Italia" con l'articolo 67 ha disposto in via generale, la **sospensione di tutte le attività degli Uffici** degli enti impositori quali la liquidazione, il controllo, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso per il **periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**. A ciò si aggiunga che il comma 4 del citato articolo prevede, con riferimento ai **termini di prescrizione e decadenza** per gli anni i cui termini scadono nel 2020 una **proroga di due anni**.

La norma non riguarda gli obblighi del contribuente, per il quale, invece, operano gli articoli 68 e 83.

Il primo disciplina i "termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" e, in particolare, ha **sospeso il pagamento di cartelle ed accertamenti esecutivi "scadenti" tra l'8 marzo e il 31 maggio**.

Tale norma è apparsa, da subito, poco chiara, quasi contraddittoria, tra contenuto e rubrica. Gli accertamenti esecutivi, infatti, sono affidati all'agente del-

**Contraddittorio a distanza e verbali sottoscritti con firma digitale:** sono queste le novità per la procedura di **adesione all'accertamento**, disciplinata dall'Agenzia delle Entrate per far fronte alle difficoltà di questo periodo di **emergenza sanitaria**.

Le indicazioni impartite rappresentano un'importante svolta di semplificazione dei rapporti fisco-contribuente ed è pertanto auspicabile che l'estrema disponibilità dimostrata a livello centrale non sia vanificata da un'interpretazione eccessivamente restrittiva da parte delle realtà territoriali.

la riscossione solo dopo l'inutile decorso del termine per impugnare senza che sia intervenuto il pagamento (quindi 60 o in caso di adesione 150 giorni dalla notifica), vale a dire che si tratta di atti già scaduti (e quindi non "scadenti nel periodo" considerato).

Stante la finalità del decreto era stato inizialmente ipotizzato che, a prescindere dalla rubrica, il legislatore avesse in realtà voluto sospendere non solo le cartelle ma anche gli accertamenti esecutivi i cui termini fossero pendenti.

Si trattava così di una evidente incongruenza della norma per la quale però ad oggi sembra prevalere il dato letterale. Ed infatti, anche secondo l'Agenzia (Cm 5/2020) per gli accertamenti esecutivi **sono sospesi fino al 31 maggio solo i termini per gli importi dovuti successivamente all'affidamento del carico all'agente della riscossione**. In termini concreti, quindi, si tratta delle somme "intimate" attraverso le comunicazioni di presa in carico da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, anche se per tale debito non esiste una vera e propria scadenza che si possa determinare.

Parallelamente, il successivo articolo 83 del decre-

to “Cura Italia” disciplina i **termini processuali** disponendo la **sospensione dal 9 marzo al 15 aprile** per il compimento di qualsiasi atto o attività processuale nell’ambito dei procedimenti, includendo anche la fase introduttiva dei giudizi e più in generale le impugnazioni.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai **procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie**, comprendendo espressamente anche i **termini per la notifica del ricorso e/o reclamo di primo grado**.

In concreto, quindi, per gli accertamenti esecutivi occorre determinare il “nuovo” termine di impugnazione, poiché tale data sarà il riferimento per la proposizione del ricorso, l’eventuale presentazione dell’istanza di adesione ovvero il pagamento nell’ipotesi di acquiescenza. Come detto, infatti, per tali atti impositivi non esiste alcuna disposizione che disciplini in misura dettagliata o specifica la sospensione.

#### **Le scadenze di impugnazione degli accertamenti esecutivi**

Delineato il quadro normativo, occorre così comprendere la modalità per il calcolo delle scadenze, che, come detto, incidono non solo per la proposizione del ricorso, bensì anche per la presentazione dell’istanza di adesione o per il pagamento in acquiescenza.

In concreto, quindi, le più frequenti ipotesi che si potrebbero verificare sono:

- › gli **avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020**, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe dal 9 marzo al 15 aprile;
- › gli **avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020**, il cui inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione;
- › gli **accertamenti per i quali prima del 9 marzo era già stata presentata l’istanza di accertamento con adesione**, che ha sospeso l’impugnazione di 90 giorni.

Per la prima ipotesi, la determinazione del nuovo calcolo è abbastanza semplice: occorre sommare 38 giorni (ossia il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile compresi) alla scadenza naturale.

Per la seconda ipotesi, non occorre aggiungere nulla, semplicemente i 60 giorni devono iniziare a decorrere dal 16 aprile 2020.

La terza ipotesi è sicuramente la più complessa, tanto più che alcuni dubbi nascevano anche dallo stesso decreto “Cura Italia”. L’assenza di una disciplina espressa della sospensione dei termini per l’accertamento con adesione, infatti, aveva indotto a ricondurre tale procedimento nell’ambito dell’articolo 103 del decreto “Cura Italia”. Tale norma si riferisce, in generale, ai procedimenti amministrativi che prevedono l’osservanza di un termine. Tuttavia, si trattava di una “forzatura” poiché la norma dell’accertamento con adesione (articolo 6 del Dlgs 218/1997) non stabilisce un termine perentorio, ma semplicemente la sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento.

Tanto è vero che, secondo la prassi comune, il procedimento di adesione può concludersi anche successivamente ai 90 giorni purché, naturalmente, prima dello spirare del termine per impugnare l’avviso di accertamento, in riferimento al quale la procedura di adesione era stata attivata.

L’Agenzia, con la propria circolare 6/2020, ha offerto importanti chiarimenti in proposito.

Secondo il documento di prassi, con riferimento al procedimento di accertamento con adesione trovano applicazione, congiuntamente:

- › la sospensione del termine di impugnazione «*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente*», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997,
- › la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto “Cura Italia”.

Come già avvenuto in passato con riferimento alla sospensione feriale, l’agenzia delle Entrate pur in mancanza di una espressa previsione normativa, con la circolare in commento ritiene che **i due periodi di sospensione (quello introdotto dal decreto “Cura Italia” e quello di cui al procedimento di adesione) possano pacificamente cumularsi**.<sup>1</sup>

A tal fine, l’agenzia delle Entrate propone il seguente esempio: «*nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accerta-*

1. Con riferimento alla cumulabilità del periodo di sospensione feriale con quello stabilito dall’articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997 sia la circolare ministeriale 235/1997 sia la successiva circolare dell’agenzia delle Entrate 65/E del 2001 avevano chiarito come nella determinazione dei termini di impugnazioni del ricorso andassero cumulati entrambe i termini.

mento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

- › alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- › dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- › essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio». <sup>[2]</sup>

In conclusione, quindi, l'Agenzia ha ritenuto che **il periodo di adesione si sommi sempre alla sospensione dell'emergenza sanitaria di 38 giorni**, poiché sostanzialmente è legata al termine di impugnazione. Tuttavia, tale soluzione, mal si concilia alla evidente disparità di trattamento: da un lato, per gli Uffici tutti i termini sono sospesi fino al 31 maggio, incluse le scadenze processuali (impugnazioni), dall'altro per i contribuenti la sospensione era (solo) fino al 15 aprile.

In termini concreti, quindi, ciò comporta che il contribuente potrebbe aver attivata una procedura di adesione, ma non poterla svolgere stante la sospensione di tutte le attività degli Uffici.

Per esemplificare si pensi ad un avviso di accertamento per il quale è già stata presentata un'istanza di adesione, i cui termini di impugnazione ordinariamente scadrebbero il 10 aprile 2020. In conseguenza del Decreto "Cura Italia", occorre aggiungere 38 giorni, facendo così "slittare" la scadenza al 18 maggio 2020.

Tuttavia, attesa la generale sospensione delle attività degli Uffici (articolo 67), potrebbero mancare gli interlocutori, ossia i funzionari per svolgere il contraddittorio e tentare l'adesione.

Ne consegue così che la contraddittorietà della norma potrebbe concretamente impedire lo svolgimento dell'adesione, obbligando il contribuente a presentare ricorso entro il proprio (più ridotto) termine.

#### **La soluzione dell'Agenzia per l'adesione a distanza**

Con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa l'impatto della sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli Uffici nonché di quelli processuali, previste dagli articoli 67 e 83 del Dl 17 marzo 2020, n.18, sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

Evidentemente, la stessa direzione centrale, consapevole delle **disparità di trattamento contenute nella norma**, ha tentato di giustificare le due inconciliabili tesi, tuttavia, senza successo.

Nella circolare, infatti, da un lato, viene spiegato che l'articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ma subito dopo che «la citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini delle attività di controllo e di accertamento».

Dopo questa sorta di "slalom linguistico", la circolare ricorda che, nonostante la sospensione per il contribuente operi fino al 15 aprile, in un'ottica di «collaborazione e buona fede» **sarà comunque possibile eseguire il contraddittorio laddove si tratti di una esigenza condivisa con il contribuente.**

*Sul punto, tuttavia, è intervenuta l'ordinanza 11632/2015 (confermata dalla più recente sentenza della Cassazione 15 marzo 2019, n. 7386) con cui la Suprema Corte ha escluso che la sospensione feriale possa trovare applicazione ai termini previsti per l'accertamento con adesione, essendo quest'ultima una procedura avente natura amministrativa e non processuale. Solo a seguito dell'intervento risolutivo del Legislatore è stato possibile risolvere il contrasto interpretativo sorto sul punto. Infatti, l'articolo 7-quater, comma 18, Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, ha definitivamente stabilito che «i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale».*

*2. Ancorché l'interpretazione fornita dell'agenzia delle Entrate con la circolare 6/E risulti senz'altro coerente allo spirito del decreto "Cura Italia", in mancanza di un chiaro dettato normativo (anche in considerazione del precedente contrasto interpretativo sulla cumulabilità del periodo di sospensione feriale con quello relativo al procedimento di accertamento con adesione risolto, come detto, solo a seguito di un preciso intervento normativo), nel caso di procedure di adesioni pendenti nel periodo di sospensione 9 marzo - 15 aprile 2020, potrebbe valutarsi prudenzialmente di rideterminare i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento escludendo la cumulabilità dei due periodi di sospensione.*

La circolare 6/2020, quindi, dinanzi ad un concreto e condiviso interesse, ha regolamentato la gestione del procedimento a distanza, al fine di evitare contatti fisici e spostamenti.

Innanzitutto, tali procedure a distanza presuppongono, laddove disponibile per il contribuente, l'impiego di **posta elettronica certificata** in luogo della posta elettronica ordinaria.

Gli Uffici dovranno poi procedere all'identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite Pec o *mail*, della **copia del documento di identità** (nonché della **procura**, qualora non già in possesso dell'Ufficio).

A questo riguardo si ricorda che costituisce una buona pratica la predisposizione, già nella iniziale istanza di adesione, della procura a favore del professionista per lo svolgimento, nell'interesse del contribuente, del procedimento di adesione.

Il contribuente o il suo rappresentante oltre ad indicare la Pec o *mail* dovranno comunicare anche numero e intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio.

A questo punto il contraddittorio verrà svolto **telefonicamente** o per **videoconferenza**. Da tener presente, ancorché la circolare nulla dica in proposito che, al pari di quanto avviene nel corso del contraddittorio "frontale", è possibile anche la presentazione di una memoria da parte dell'interessato che illustri le proprie ragioni e nel caso produca documenti. Tale memoria, inviata ritualmente con Pec o *mail* al funzionario incaricato, può essere recepita nel verbale di contraddittorio senza quindi la necessità, ove non vi siano altre ragioni, di svolgere la telefonata o la videochiamata.

L'esito della telefonata, della videochiamata o dell'invio della memoria viene riportato nel **verbale del contraddittorio**, dando atto delle modalità di svolgimento dello stesso e indicando gli indirizzi Pec o *mail* che saranno utilizzati per il successivo scambio del *file*.

Sarà poi inviata una **prima bozza al contribuente** o al suo rappresentante del verbale tramite mail (ordinaria o Pec) per una condivisione. Tale invio, sostituisce in sostanza, la lettura del verbale, che normalmente avviene nel contraddittorio "frontale": il contenuto dell'atto viene condiviso a distanza.

Una volta condiviso, ovvero concordate eventuali correzioni/integrazioni, viene predisposta la **versio-**

**ne definitiva**. Si procede quindi alla **sottoscrizione** (con una sigla su tutte le pagine) **da parte del contribuente** o del suo rappresentante e alla scannerizzazione del verbale sottoscritto, poi rinviato tramite Pec o *mail* all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto l'atto.

Infine, il verbale viene **sottoscritto dal verbalizzante dell'Ufficio** e rinviato definitivamente (con protocollo) al contribuente

La sottoscrizione può avvenire sia **in forma digitale**, evitando stampe e scannerizzazioni, sia stampando l'atto e siglandolo con successiva scannerizzazione dei fogli che lo compongono.

Secondo le indicazioni della circolare, **l'intera procedura a distanza**, redazione e sottoscrizione del verbale da parte del contribuente e dell'Ufficio **si deve concludere preferibilmente nello stesso giorno**.

L'agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che le modalità operative di svolgimento "a distanza" della procedura risultano mutuabili anche al caso di procedimento di **accertamento con adesione avviato dall'Ufficio**, tramite invito al contribuente ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, o nel caso di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, nonché alle ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13 del Dlgs 218/1997.

Attesi i chiarimenti della direzione centrale, è auspicabile che gli Uffici non ne vanifichino le finalità, applicando tali indicazioni in misura particolarmente restrittiva.

È emerso, in questi giorni, infatti, che secondo alcune agenzie territoriali, la procedura sarebbe utile solo per la fase del contraddittorio e non anche per la sottoscrizione del verbale. Tale conclusione, secondo i sostenitori di questa tesi, deriverebbe dalla circostanza che la circolare fa esclusivo riferimento al contraddittorio.

Deve, invece, ritenersi che la procedura innanzi illustrata possa trovare applicazione non solo con riferimento ai singoli verbali di contraddittorio, ma anche per la sottoscrizione dell'atto di adesione. In concreto, infatti, una volta raggiunto l'accordo via telefono, mail o videoconferenza, si tratterebbe solo di apporre una firma digitale in calce all'atto di adesione.

È verosimile, tuttavia, che l'interpretazione tanto restrittiva, possa dipendere dall'articolo 8, comma 3,

Dlgs 218/1997, secondo il quale l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione alla consegna dell'attestato di versamento. È noto, infatti, che l'accordo di adesione, seppur firmato dal contribuente, rimane solo all'Ufficio fino alla definizione tramite il pagamento.

Con la procedura a distanza, per "ottenere" la firma, l'Agenzia dovrebbe anticipare l'atto di adesione, prima dell'effettuazione del versamento dovuto. Tut-

tavia, se davvero la sottoscrizione del verbale non fosse possibile a distanza, si vanificherebbe integralmente la buona finalità dell'intera procedura, atteso che il contribuente dovrebbe o recarsi presso gli Uffici ovvero, nell'impossibilità, ricorrere entro la propria scadenza.

È pertanto auspicabile, che prevalga il buon senso, e concretamente si adottino le misure più adeguate nel famoso spirito di «*collaborazione e buona fede*».

#### COME SI SVOLGE IL CONTRADDITTORIO A DISTANZA

- › Identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, con Pec o *mail*, della copia del **documento di identità** (nonché **procura**, qualora non in possesso dell'Ufficio).
- › Indicazione nella Pec o *mail* del numero e dell'intestazione dell'**utenza telefonica** o dell'eventuale **strumento di videoconferenza** (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio.
- › Effettuazione del **contraddittorio telefonico** o per videoconferenza.
- › **Redazione verbale** di contraddittorio, dando atto delle modalità con cui si è svolto.
- › **Invio tramite Pec o mail del file** al contribuente o suo rappresentante per la condivisione.
- › Dopo condivisione, **stampa del file ricevuto dall'Ufficio e sottoscrizione** (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante.
- › **Scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio** tramite Pec o *mail* all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale.
- › **Stampa del file ricevuto e sottoscrizione** da parte del verbalizzante dell'Ufficio.
- › Invio via Pec o *mail* al contribuente o al suo rappresentante del **verbale sottoscritto e protocollato**.

**NOTA BENE** L'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'Ufficio **deve preferibilmente concludersi nello stesso giorno**. La **sottoscrizione** può avvenire anche in **formato digitale**.

#### Le possibili applicazioni dei rapporti "a distanza"

Nella circolare 6/2020 va certamente salutata con estremo favore l'apertura finale da parte dell'agenzia delle Entrate all'estensione delle indicazioni fornite «*ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente*».

Quindi, in termini generali, anche in sede di **verifica e accertamento**. A questi si potrebbero poi aggiungere anche le sottoscrizioni delle **conciliazioni giudiziali** e delle **mediazioni**. La procedura indicata nella circolare 6/E, infatti, potrebbe trovare applicazione anche per l'invio e la sottoscrizione, con firma digitale, di **processi verbali giornalieri** e del **processo verbale di costatazione**. In tale contesto, però, occorre ricordare che la Guardia di Finanza, in occasione di Telefisco 2020, ha escluso che si potessero consegnare "a distanza" i verbali di verifica. Secondo la GdF, infatti, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale con riferimento «*alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale*» (articolo 2, comma 6-

bis, Dlgs 82/2005), attesa la mancata adozione di specifico decreto attuativo.

Nel caso dei processi verbali di verifica e di constatazione non troverebbero così applicazione queste disposizioni poiché tali verbali non sono soggetti a "notifica" ai sensi del codice di procedura civile, bensì a "rilascio" secondo l'articolo 12, comma 7, legge 12/2000.

Secondo il Comando della GdF, tale modalità risulterebbe funzionale alla necessità di garantire al contribuente la partecipazione attiva e personale alle attività istruttorie e, se del caso, di presentare osservazioni in base al comma 4 del richiamato articolo 12.

Tale interpretazione desta qualche perplessità atteso che le medesime finalità risulterebbero garantite anche mediante posta elettronica (certificata o meno).

Da ultimo, va salutata con favore l'apertura contenuta nella nota n. 6 della circolare in commento, nella misura in cui viene previsto che al termine del periodo emergenziale potrà valutarsi, sulla base degli

esiti dell'applicazione delle indicazioni sul contraddittorio a distanza, la possibilità di adottarle in maniera ordinaria, subordinatamente alle dotazioni tecnologiche disponibili.

A ben vedere le dotazioni richieste per il contraddittorio a distanza (in fase di controllo, prima dell'emissione di un accertamento, durante un procedimento di adesione, mediazione o conciliazione) possono limitarsi ad una utenza telefonica e al semplice

scambio di *email*, eventualmente confermate da una memoria finale inviata via Pec.

Anzi così facendo, si conferirebbe ulteriore trasparenza e certezza ai rapporti tra le parti, emergendo il tutto non solo dal verbale ma anche da eventuali *mail* o memorie.

Vi è da sperare a questo punto che, cessata l'emergenza, il contraddittorio a distanza diventi una prassi ordinaria nei rapporti fisco/contribuente. ●

## DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA

**di Guido Vasapolli - Andrea Vasapolli**

Il volume, edito RT Editore - Il Sole 24 Ore affronta contemporaneamente gli aspetti civilistici e fiscali concernenti la redazione dei bilanci e la liquidazione delle imposte sui redditi, trattando a 360 gradi tutti i temi di interesse per chi, commercialista o professionista d'azienda, deve affrontare gli adempimenti relativi al bilancio, alla determinazione del reddito d'impresa e alle dichiarazioni fiscali.

**ACQUISTA SUBITO IL VOLUME**



su [ilsole24ore.com/vasapolli](http://ilsole24ore.com/vasapolli)




nelle librerie professionali

Volume cartaceo	€ <b>160,00</b>
Versione digitale	€ <b>160,00</b>
Volume cartaceo + Versione digitale	€ <b>280,00</b>

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

**RT Editore**  
EDITORIA IN REAL TIME



**GRUPPO 24 ORE**

red240394 - - © Gruppo 24 ORE RIPRODUZIONE RISERVATA